COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

Gemona del Friuli, _____

Prot. _____

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ai:

- **LOCATARI**, IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE, RELATIVI ALL'ANNO **2018**;

- **PROPRIETARI** DI ALLOGGI ABITATIVI SFITTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO E CHE SONO LOCATI PER LA PRIMA VOLTA A CONDUTTORI MENO ABBIENTI.

Entrambi i contributi possono essere chiesti al Comune di Gemona del Friuli entro e non oltre il

30 aprile 2019

utilizzando i moduli approvati da questo Comune.

Quest'anno ci sono novità in merito alla procedura in quanto il Comune di Gemona ha stipulato una convenzione con il CAF CISL - C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. per l'assistenza ed il ritiro delle domande di contributo, il servizio sarà privo di oneri per i residenti e si svolgerà come di seguito indicato.

I moduli da presentare per produrre le istanze sono reperibili presso presso la sede di C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (Cisl), Gemona del Friuli - via Roma 72 . oppure presso la sede comunale, seriviz socio assistenziali. Potranno inoltre essere scaricati direttamente dal sito internet www.comune.gemona-del-friuli.ud.it

La domanda, corredata dalla documentazione di cui sopra, deve essere consegnata ***esclusivamente*** presso C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (Cisl), Gemona del Friuli - via Roma 72 (CAF convenzionato con il Comune), previo appuntamento. Potrà anche essere inviata via PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: friuli@cert.caafcisl.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del richiedente, di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
Non saranno considerate domande pervenute oltre tale data.

Gli uffici del CAF sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il numero di telefono da chiamare per prenotare è: 0432 970499.
E' possibile la prenotazione dell'appuntamento on line a questo link:

http://prenotazioni.cafcisl.it/env.php/frontend/main/index/reg/FVG#sthash.y8GS2F42.dpbs
La "provincia" da scegliere è "Alto Friuli" e poi la sede di Gemona.

CONTRIBUTO AI LOCATARI

Il beneficio economico può essere concesso alle persone maggiorenni residenti nel Comune di Gemona del Friuli al momento della presentazione della domanda di contributo, aventi i seguenti requisiti soggettivi:

- essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale. I cittadini extracomunitari devono, inoltre, possedere la carta di soggiorno od il permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno. In caso di domanda presentata in forma associata, tale requisito è sufficiente sia posseduto da uno solo dei richiedenti stessi. Sono considerati utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati, come individuati dalla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);
- essere conduttori di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata e di quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto registrato e di natura **non transitoria**;
- non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà od i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E' considerato inagibile l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare;
- essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'anno **2018** e non essere sottoposto a procedimento di sfratto per morosità relativamente all'alloggio per il quale si chiede il contributo.

Il contributo verrà concesso con le modalità previste dal "*Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni*"[1]. In particolare, sono ammessi al beneficio i soli richiedenti aventi un indicatore della situazione economica (**ISE**[1]) del nucleo familiare non superiore all'importo di **€ 31.130,00** con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore **ISE**[1] superiore alle seguenti fasce:

a) **14%**, per i nuclei con un indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**[1]) non superiore ad **€ 11.150,00**;

b) **24%**, per i nuclei con un indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**[1]) non superiore ad **€ 16.420,00**;

[1] approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. e come da ultimo modificato ed integrato.

Il valore dell'indice **ISEE**[1] di cui alle lettere a) e b) è elevato del 20% (ossia rispettivamente ad € 13.380,00 ed € 19.704,00) per i nuclei familiari composti da uno solo componente. Il contributo è incrementato del 5% per ognuna delle dieci situazioni di particolare debolezza sociale od economica[2] evidenziate nel modulo di domanda, fino ad un massimo del 25%. L'importo massimo del contributo ammonta rispettivamente ad € 3.100,00 per la fascia a) ed € 2.325,00 per la fascia b), e non potrà essere superiore all'intero canone di locazione corrisposto per l'anno **2017**.

Il valore del canone annuo di locazione da considerare e dichiarare ai fini del presente bando è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati e di natura non transitoria, al netto degli oneri accessori, effettivamente pagato per l'anno **2018**, riferiti ad alloggi privati o pubblici ad uso abitativo, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata e di quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, ubicati in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

L'erogazione dei contributi è subordinata al relativo stanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora il contributo assegnato al Comune risulti inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutte le domande ammesse al beneficio, lo stesso verrà ripartito in misura proporzionalmente ridotta come segue:

- il 5% dello stanziamento a favore dei soli richiedenti di età inferiore ai 35 anni, alla data di presentazione della domanda;
- il 95% dello stanziamento a favore di tutte le persone ammesse al beneficio, ivi inclusi i richiedenti di età inferiore ai 35 anni.

Sono esclusi dal presente beneficio i richiedenti con contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

CONTRIBUTO AI PROPRIETARI

Il contributo può essere concesso ai proprietari pubblici e privati di alloggi sfitti alla data di pubblicazione del presente bando, ubicati nel territorio comunale di Gemona del Friuli, messi per la prima volta a disposizione di conduttori meno abbienti[3].

Il beneficio può essere chiesto dalle persone fisiche residenti in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda di contributo, aventi i requisiti soggettivi di residenza richiesti ai locatari ed evidenziati nella prima pagina del presente atto. Le persone giuridiche pubbliche o private devono avere sede legale in un Comune della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda di contributo.

Il contributo verrà concesso con le modalità previste dal menzionato Regolamento regionale. L'ammontare del beneficio economico è determinato nella misura forfettaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione ad uso abitativo

---

[2] di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 ed all'articolo 4 del Regolamento e come da ultimo modificato ed integrato.

[3] rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1 del menzionato Regolamento regionale.

regolarmente stipulato e registrato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 431/1998. Sono esclusi dal beneficio i contratti relativi ad alloggi ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. L'entità del contributo sarà rapportata allo specifico stanziamento regionale e non potrà superare l'importo unitario di € 3.100,00.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa e prestazione consenso sul Trattamento dei dati personali Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di Gemona del Friuli; il Responsabile della Protezione dei dati è la **GA Service del dott. Gilberto Ambotta -** pec gilberto.ambotta@mailcertificata.it**.**
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto alla concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a ed e) del Reg. UE n. 679/2016.
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati del Settore Socio assistenziale, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini delle valutazioni necessarie all'eventuale concessione dei contributi di cui sopra.
Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale persona autorizzata dal titolare dal trattamento, gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all'espletamento delle attività connesse al procedimento e eventuali responsabili esterni del trattamento nominati dal titolare. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati.
I dati personali conferiti saranno conservati finchè non più necessari ai fini della presente procedura.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento l'accesso al trattamento dei propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

INFORMAZIONI

Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Le agevolazioni fiscali di cui al comma 1 dell'articolo 10 della stessa legge 431/1998 (detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale) non sono cumulabili con i contributi previsti dal citato Fondo nazionale istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Si richiamano i contenuti tutti approvati dalla deliberazione Giuntale n. 34 del 13.03.2019 e dalla determinazione di approvazione del presente bando.

Le pratiche saranno istruite con i soli dati desumibili dalla documentazione presentata entro la data del bando (30.04.2019); successivamente a tale data non saranno consentite integrazioni documentali.

Entro il 31.05.2019 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno e alle graduatorie. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione. L'erogazione dei contributi verrà effettuata solo a seguito di assegnazione da parte della Regione dei fondi; qualora le risorse assegnate non consentano di soddisfare appieno le richieste, il Comune procederà alla ripartizione in proporzione delle risorse complessivamente disponibili. L'Amministrazione Comunale darà comunicazione scritta in relazione all'esito del procedimento, con indicazione della motivazione per i non ammessi.

L'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ulteriore ed idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

Il Comune di Gemona del Friuli non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Ulteriori informazioni in merito possono essere chieste direttamente al Settore socio assistenziale e scolastico di Piazza del Municipio n. 1 (al piano terra di Palazzo Boton) - telefono 0432/973252 ed a C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (Cisl), Gemona del Friuli - via Roma 72 (CAF convenzionato con il Comune). Si ricorda che gli uffici del CAF sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione, n. 0149 del 27 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO
ASSISTENZIALE E SCOLASTICO
Il SEGRETARIO GENERALE
AVV. MANUELA PROSPERINI
Firmato digitalmente